

Dati informativi concernenti la legge regionale 3 agosto 2017, n. 20

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 28 aprile 2017, n. 10/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 27 giugno 2017, dove ha acquisito il n. 257 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 20 luglio 2017;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 luglio 2017, n. 20.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il consigliere Riccardo Barbisan, nel testo che segue::

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,
il Rendiconto generale è uno strumento imprescindibile, attraverso cui il Consiglio regionale può conoscere e valutare l'attività svolta dall'esecutivo nei dodici mesi trascorsi.

Quello relativo all'esercizio 2016 - oggetto del disegno di legge oggi alla nostra attenzione - è stato redatto sulla base dei nuovi schemi previsti dal comma 1 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 ed è composto dal conto del bilancio (e relativi allegati), che dimostra i risultati finali della gestione sotto l'aspetto finanziario e fornisce informazioni di natura strettamente contabile, nonché dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Alla contabilità finanziaria, infatti, è stata affiancata per la prima volta, a titolo conoscitivo, la contabilità economico-patrimoniale, che ha appunto determinato la redazione di:

- conto economico, che evidenzia le componenti positive e negative della gestione di competenza economica dell'esercizio considerato, rilevate dalla contabilità economico-patrimoniale;
- stato patrimoniale, che rappresenta la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio.

Le poste finali evidenziate dal Rendiconto dell'esercizio 2016 sono le seguenti:

- il fondo cassa, pari a 1.103,1 milioni; erano 1.470 l'anno precedente, dunque registra una diminuzione di circa 367 milioni. Nel 2016 infatti si è provveduto a dar corso ai pagamenti richiesti dalle strutture regionali, pari a circa 14.090 milioni, non essendoci più i vincoli di cassa imposti dall'ex Patto di stabilità; le riscossioni sono determinate nell'importo di circa 13.723 milioni;
- i residui attivi, determinati in 6.607,3 milioni (erano 5.934,2);
- i residui passivi, determinati in 7.364,6 milioni (erano 7.220,9);
- il fondo pluriennale vincolato per spese correnti, che ammonta a complessivi 361,7 milioni (di cui 110,3 per spese correnti e 251,4 per spese in conto capitale): fornisce copertura ad altrettanti impegni assunti o reimputati, per esigibilità differita, negli esercizi 2017 e successivi e nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria cosiddetta “potenziata”, rendendo evidente la distanza temporale che intercorre tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse;
- il risultato di amministrazione, determinato sommando il fondo cassa con i residui attivi e sottraendo le altre voci: al 31/12/2016 è negativo per 15,8 milioni. Anche quest'anno, così come il precedente, significativo è stato il miglioramento di tale voce, passata da -677,3 milioni al 31/12/2014 (prima del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi), a -316,5 milioni l'anno successivo fino, appunto, ai -15,8 milioni.

Il totale miglioramento dal 2014 al 2016 è quantificato dunque in più di 661 milioni.

Nella determinazione complessiva del risultato di amministrazione occorre tener conto delle poste finanziarie accantonate e vincolate per legge.

Per il 2016 la quota accantonata è pari a 1.963,5 milioni, di cui:

- il fondo anticipazioni di liquidità ammonta a 1.532,8 milioni: tale quota rappresenta le anticipazioni ricevute, ai sensi del decreto legge n. 35/2013, da parte dello Stato nel 2013 e nel 2014 al netto della quota rimborsata fino all'esercizio 2015 e destinate al pagamento dei debiti del Servizio Sanitario Regionale (come previsto dall'articolo 1, commi 692-700, della legge n. 208/2015);

- il fondo crediti di dubbia esigibilità ammonta a 255,9 milioni (di cui 242,8 per la parte corrente e 13,1 per la parte in conto capitale): un paragrafo specifico della Relazione sulla gestione (vedasi il Volume 1) provvede a dettagliarne i criteri di quantificazione;
- il fondo residui radiati a finanziamento regionale ammonta a 52 milioni (di cui 16,9 per la parte corrente e 35,1 per la parte in conto capitale) ed è pari al 100% dell'importo dei residui stessi, così come rideterminato in occasione del riaccertamento ordinario; è importante sapere che l'operazione in questione va effettuata annualmente (in base a quanto previsto dal d.lgs. n. 118/2011) in vista dell'approvazione del Rendiconto; nel caso dell'esercizio 2016, la Giunta ha preso atto del riaccertamento effettuato dalle sue strutture con deliberazione n. 536 del 28/4/2017;
- il fondo rischi legali ammonta a 9,4 milioni, importo derivante dall'accantonamento stanziato in sede di bilancio di previsione 2016 e dalle variazioni effettuate durante l'esercizio. È frutto di una valutazione effettuata dall'Avvocatura regionale sulla base di criteri prudenziali, fondati sull'esperienza storica maturata attraverso l'ammontare dei pagamenti effettuati, connessi a condanne subite;
- le garanzie fideiussorie concesse dalla Regione assommano 1,1 milioni;
- la tassa automobilistica da restituire allo Stato (ex legge n. 296/2006, art. 1) ammonta a 95,2 milioni;
- il fondo per la copertura di potenziali conguagli dello Stato su manovre fiscali ammonta a 17 milioni: tale accantonamento è effettuato in ottemperanza a quanto previsto dell'articolo 77 quater del d.lgs. 112/2008.

La quota vincolata è invece pari a 888,8 milioni e si riferisce ad entrate accertate in corrispondenza delle quali non si è ancora impegnata la corrispondente spesa; tale quota si suddivide in:

- 77,3 milioni per vincoli fissati da leggi e da principi contabili;
- 703,5 milioni derivanti da trasferimenti;
- 107,9 milioni per vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

Pertanto il disavanzo finanziario al 31/12/2016 risulta determinato in 2.868,2 milioni, in netta riduzione rispetto ai 3.184,2 milioni di un anno addietro.

Al netto della citata contabilizzazione del Fondo Anticipazione Liquidità, il disavanzo è pari a 1.335,4 milioni, in netto miglioramento (per 277,5 milioni) rispetto a quello di inizio 2016 che ammontava a 1.612,9 milioni. Essendo riconducibile a mutui autorizzati e non contratti, non è imputabile a disavanzo di gestione.

Focalizzando ora l'attenzione sulle Entrate, rilevo che gli accertamenti totali relativi ai vari titoli sono quantificati in circa 14.561 milioni mentre le riscossioni totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinate in circa 13.723 milioni.

Escludendo le entrate per partite di giro e per conto terzi (titolo 9, che vede accertamenti e riscossioni rispettivamente per 2.760,8 e 2.706,3 milioni), gli accertamenti valgono complessivi 11.800,6 milioni e le riscossioni 11.016,4 milioni; il titolo 1 (entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) assorbe circa l'80% del totale.

Sul fronte delle Spese, gli impegni totali relativi alle varie missioni (che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle regioni) sono pari a circa 14.327 milioni mentre i pagamenti totali (in conto competenza e in conto residui) sono determinati in circa 14.090 milioni.

Escludendo i servizi per conto terzi (missione 99, che vede impegni e pagamenti rispettivamente per 2.760,8 e 1.950,3 milioni), gli impegni valgono complessivi 11.566 milioni e i pagamenti 12.139,3 milioni; la missione 13 (tutela della salute) assorbe circa l'80% del totale, seguita dalla missione 10 (trasporti e diritto alla mobilità) con il 7%.

Ritengo doveroso ricordare che la legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), nelle more dell'entrata in vigore della legge 243/2012 «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81 sesto comma della Costituzione», in coerenza con gli impegni europei, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali, che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli Enti locali ed i previgenti vincoli per le Regioni a statuto ordinario.

L'obiettivo del pareggio di bilancio (fiscal compact) è dato dal confronto fra le Entrate accertate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5) e le Spese impegnate finali (ascrivibili ai titoli 1, 2, 3): anche con riferimento all'esercizio 2016, la Regione del Veneto è riuscita a rispettare l'obiettivo programmatico di finanza pubblica.

Dicevo inizialmente che l'affiancamento alla contabilità finanziaria, per la prima volta a titolo conoscitivo, della contabilità economico-patrimoniale, ha determinato la redazione del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico dell'esercizio 2016 è accertato nella somma di euro 533,3 milioni.

La situazione patrimoniale attiva e passiva al 31/12/2016 è stabilita in euro 9.450,1 milioni.

In chiusura, annoto che:

- il Collegio dei Revisori dei conti, in ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale n. 47/2012, ha esaminato il disegno di legge relativo al Rendiconto 2016 trasmessogli dalla Giunta, e con relazione datata 22 giugno 2017, ha attestato la sua corrispondenza alle risultanze della gestione finanziaria, esprimendosi favorevolmente circa la sua approvazione.

Al tempo stesso ha formulato alcune, puntuali, osservazioni circa la rapida adozione – da parte dell'Avvocatura regionale – di un sistema informatico di monitoraggio dei rischi legali; con ciò rinnovando una raccomandazione già espressa in sede di analisi del Rendiconto 2015. Ha inoltre invitato a “proseguire nell'adozione di misure organizzative idonee a garantire il rispetto dei termini di legge nei pagamenti, proseguendo nel trend di miglioramento in corso”, nonché “sollecitato gli organi regionali competenti a dar solerte attuazione ai precisi adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 174/2016 (Nuovo codice della giustizia contabile) in ordine alla ricognizione degli agenti contabili esterni.

- il 13 luglio scorso la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è espressa sul Rendiconto 2016 attraverso il giudizio di parificazione, istituto tipico dell'ordinamento statale e delle regioni a statuto speciale, introdotto dal decreto legge n. 174/2012.

Il giudizio, a parere non solo del sottoscritto, è decisamente lusinghiero e poche risultano le criticità segnalate; il citato Collegio, da parte sua, verificherà lo stato di avanzamento dell'applicazione delle misure nella direzione indicata dalla Corte, relazionando periodicamente all'esecutivo.

Infine, con l'auspicio che il progetto di legge n. 257 venga approvato celermente, nel rispetto del termine imposto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 118/2011, ripercorro i passaggi salienti dell'istruttoria svolta dalle Commissioni consiliari:

- in data 5 luglio 2017 la Prima Commissione consiliare ha provveduto ad organizzare l'illustrazione, estesa a tutti i consiglieri regionali, del progetto di legge n. 257 e ne ha iniziato l'esame;
- tra il 6 ed il 19 luglio, ai sensi dell'articolo 69 del Regolamento, le Commissioni Seconda, Terza e Quinta hanno espresso il parere per le parti di rispettiva competenza alla Prima che, previa audizione del Collegio dei Revisori, ha concluso i propri lavori il 20 luglio, licenziando a maggioranza il provvedimento.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Forza Italia, Fratelli d'Italia-AN-Movimento per la cultura rurale; hanno espresso voto contrario i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e la componente politica "Articolo 1 -Movimento democratico e progressista" del Gruppo Misto. Si è astenuto il rappresentante del gruppo consiliare Alessandra Moretti Presidente.”;

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

prendo la parola per approfondire alcuni temi legati a un atto importante come quello del rendiconto 2016, che è stato oggetto anche della cosiddetta parifica della Corte dei Conti.

Sicuramente il rendiconto quest'anno è un atto innovativo perché oltre alla parte finanziaria riporta anche la contabilità economico-patrimoniale, che è sì conoscitiva, ma che ci dà sicuramente degli strumenti importanti per gestire al meglio la partita del bilancio e soprattutto la partita della programmazione della nostra Regione, perché, a mio giudizio, è fondamentale conoscere bene la rendicontazione proprio per avere gli strumenti per poi fare meglio la programmazione.

E proprio su questo punto, secondo me, ci sarebbe molto da approfondire perché la programmazione non è “congrua temporalmente” rispetto alla spesa: molto spesso la programmazione non consente che la spesa sia effettuata nel miglior modo possibile, e questo crea appunto dei disavanzi. E quindi, di fronte a questa discrasia tra programmazione e strumenti di spesa, dobbiamo intervenire.

Faccio un esempio, che è stato sollevato anche dalla Corte dei conti: la programmazione sanitaria. Abbiamo il Fondo sanitario nazionale che viene definito durante l'anno, e quindi poi lo strumento di programmazione regionale, che è quello del riparto regionale, subisce dei ritardi, e questo influisce anche sulla modalità e sui tempi di spesa.

Residui attivi e residui passivi quanti sono? 6 miliardi da una parte e 7,3 miliardi dall'altra, ma qual è la grande fonte di residui attivi e passivi? È la sanità. Allora dobbiamo aggredire in maniera diversa questa partita e dobbiamo rispondere anche ai rilievi che la Corte dei conti ci ha fatto. Non è pensabile quello che è successo nel 2016, perché il Fondo nazionale è stato ripartito ad aprile del 2016 e noi abbiamo approvato il riparto del Fondo sanitario regionale il 31 dicembre 2016, cioè quando la spesa per il 2016 da parte delle ULSS, da parte del sistema sociosanitario era già avvenuta; ma la cosa grave è che si sta ripetendo anche nel 2017, perché anche nel 2017 abbiamo che il riparto nazionale è a marzo, addirittura c'è stato il tentativo di non portare neppure in sede consiliare la programmazione e quindi il riparto, perché c'è stato il tentativo di approvare il riparto all'interno della Giunta, e invece è un atto di programmazione.

Penso che i rilievi della Corte dei conti mettano la parola fine a questa querelle che si è sviluppata tra competenza della Giunta e competenza del Consiglio per quello che riguarda la programmazione sanitaria: abbiamo l'obbligo, il diritto, il dovere di fare la programmazione sanitaria, e quindi il riparto compete alla Commissione.

Detto questo, è stato presentato, dopo il primo tentativo da parte della Giunta di appropriarsi del riparto, un atto di riparto in Commissione, però questo è arrivato in aprile, devo dire un atto di programmazione per cinque anni, che non ha assolutamente luogo, e spero appunto si ritiri questa programmazione per cinque anni: il riparto va fatto anno dopo anno perché il riparto nazionale viene fatto anno dopo anno. Non è pensabile che noi, di fronte al riparto nazionale, che può cambiare le cifre anche in maniera considerevole, in aumento speriamo, ma potrebbero esserci anche delle modalità di entrate diverse, non è pensabile che noi facciamo il riparto di cinque anni.

Allora, siamo ad agosto e non abbiamo ancora affrontato il riparto sanitario regionale, sapendo gli stanziamenti che abbiamo ricevuto, perché il Fondo nazionale è stato ripartito a marzo del 2017. Siamo ad agosto, è un anno particolare perché abbiamo unificato le ULSS; non possiamo, oltre ad arrivare in ritardo con le linee guida degli atti aziendali, arrivare in ritardo anche con il riparto, e quindi anche questa discrasia, ripeto, iniziale che è stata sollevata nel rendiconto tra programmazione e strumenti spesa, il rilievo è nella sanità.

Quant'è, al netto delle partite di giro, la spesa sanitaria, le entrate della spesa sanitaria? Siamo attorno a 9 miliardi, quindi abbiamo il dovere di affrontare questa partita nel miglior modo possibile, ed è questo il primo richiamo che appunto facciamo di fronte a questo rendiconto del 2016.

È già stato detto che la gestione di cassa, le competenze, i residui, determinano un'amministrazione di esercizio di meno 15 milioni, però se a questi 15 milioni riscriviamo, come abbiamo l'obbligo nel bilancio 2017, i 2,8 miliardi del fondo di anticipazione di liquidità un 1,5 miliardi (1,4 miliardi sono legati alle spese della sanità, ai mutui contratti nel 2012-2013), più 1,335 milioni del debito autorizzato e non contratto, fondi vincolati e altro, arriviamo a questi 2,8 miliardi, che sicuramente sono positivi rispetto ai 3,184 miliardi dell'anno precedente, ci danno un miglioramento di 316 milioni, ma per recuperare questi 2,868 miliardi dobbiamo, se tutto va bene – e quindi abbiamo ogni anno una riduzione di 266 milioni di media – attivarci per undici anni per recuperare tale disavanzo, e questo è il debito pregresso, è quello che ci troviamo in eredità, e quindi è chiaramente stato fatto un lavoro importante, ma è giusto sottolineare che ci si trova in questa situazione.

Quando abbiamo denunciato, nella scorsa Legislatura, il buco miliardario della sanità, ce lo ritroviamo adesso sotto forma di anticipazione di liquidità. Questo è il secondo rilievo.

Sui residui attivi ho già detto, c'è un saldo negativo di 757 milioni che deriva da residui attivi di 6,607 miliardi e residui passivi di 7,364 miliardi. I residui passivi sono in aumento. Volevo soffermarmi, legato a questo percorso dei residui passivi, che poi sono soprattutto sia attivi che passivi nella sanità, un attimo sulla tempestività dei pagamenti.

Noi abbiamo sicuramente un residuo di cassa inferiore rispetto all'anno precedente di circa 300 milioni, da 1,4 miliardi a 1,1 miliardi, perché è stato sbloccato il Patto di stabilità fondato sulla cassa, quindi l'azione del Governo di sbloccare il Patto di stabilità ci ha dato la possibilità di dare risposta a tutte le ditte fornitrici e agli Enti locali che aspettavano appunto la liquidità, i soldi, l'erogazione dei finanziamenti legati appunto alle forniture, alle spese che avevano effettuato.

La tempestività dei pagamenti viene misurata nel 2016 in 52,65 giorni. È sicuramente un risultato da migliorare, soprattutto in alcuni settori, e mi chiedo come mai ci sia questo peggioramento rispetto al 2015. Perché nel 2015, abbiamo abbassato la tempestività dei pagamenti a 22,46 giorni.

E allora mi chiedo come mai nel 2016 siamo a 52,65 giorni?

Come sottolineiamo anche una richiesta che poi faremo attraverso anche una mozione, di comprendere meglio la partita dei residui radiati. I residui radiati ammontano a 112 milioni, la Corte dei conti chiede un fondo di copertura anche di questa partita, qui c'è in atto una criticità. Però quello che ci interessa conoscere, visto che appunto siamo di fronte a una rendicontazione sicuramente più approfondita nell'ambito delle motivazioni, ci piacerebbe conoscere nell'ambito della sezione di bilancio, magari con un allegato, quali sono i motivi per cui i residui vengono radiati, almeno per somma descrizione, in modo tale che abbiamo la conoscenza del perché questi residui passivi sono stati radiati.

Non mi soffermo sulla partita dei derivati, ne abbiamo parlato in Commissione. Anche quest'anno, o meglio, nel 2016 la cosiddetta partita dei derivati vede un flusso di uscita per la Regione di 10.216.000 euro. Sono l'esborso a carico della Regione dei cosiddetti derivati.

Vado verso la conclusione. Un'ultima sottolineatura, che abbiamo anche poi riportato in una mozione che presenteremo: l'analisi dei flussi finanziari tra Regioni ed Enti strumentali. È una partita che non è ancora del tutto chiusa, perché anche ai Revisori dei conti mancava delle documentazione, quindi si sono riservati di chiudere questa partita, perché alcuni Enti non hanno ancora portato la completa documentazione.

Però ci sono alcune criticità che sono state rilevate. Per esempio, ci sono degli incarichi attribuiti dalla Regione ad AVEPA e due sono apparsi non conformi. Cosa c'entrano le consulenze per indagine statistica all'interno di AVEPA, che dovrebbe essere un Ente pagatore punto e basta? Ma ci sono criticità anche per esempio per quello che riguarda Veneto Acque, la partecipazione indiretta alla SIFA S.C.p.A., poi criticità che vengono sollevate anche in Veneto Innovazione, Veneto Sviluppo, Veneto Strade e Sistemi Territoriali.

Chiedo all'Assessore e anche al Presidente della Commissione l'opportunità di attivare una Commissione specifica per vedere le criticità sollevate anche dalla Corte dei conti ed esaminarle in Commissione, in modo tale che abbiamo un quadro più chiaro di questi rilievi che sono stati fatti e delle risposte che sono state date, alcune convincenti, altre invece hanno lasciato ancora delle perplessità, quindi vi chiediamo di attivare una Commissione specifica su questa partita relativa all'analisi dei flussi finanziari tra Regioni ed Enti strumentali.”;

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 9

- Il testo dei commi 692-700 dell'articolo 1 della legge n.208/2015 è il seguente:

“Art. 1.

692. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:

- a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 697.

693. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 692, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

694. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 693, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.

695. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 692 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 692 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

696. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.

697. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.

698. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 697, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:

- a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
- b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

699. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 698 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 698 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 692, lettera a).

700. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 698 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

- a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;

- b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 698 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.”

Nota all'articolo 12

- Il testo dei commi 8 e 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 11 Schemi di bilancio

8. Le amministrazioni di cui al comma 1 articolate in organismi strumentali come definiti dall'art. 1, comma 2, approvano, contestualmente al rendiconto della gestione di cui al comma 1, lettera b), anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali. Il rendiconto consolidato delle regioni comprende anche i risultati della gestione del consiglio regionale.

9. Il rendiconto consolidato di cui al comma 8, predisposto nel rispetto dello schema previsto dal comma 1, lettera b), è costituito dal conto del bilancio, dai relativi riepiloghi, dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, dallo stato patrimoniale e dal conto economico, ed è elaborato aggiungendo alle risultanze riguardanti la gestione dell'ente, quelle dei suoi organismi strumentali ed eliminando le risultanze relative ai trasferimenti interni. Al rendiconto consolidato sono allegati i prospetti di cui al comma 4, lettere da a) a g). Al fine di consentire l'elaborazione del rendiconto consolidato l'ente disciplina tempi e modalità di approvazione e acquisizione dei rendiconti dei suoi organismi strumentali.”

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 73 del decreto legislativo n. 118/2011 è il seguente:

“Art. 73 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.”

4. Struttura di riferimento

Direzione bilancio e ragioneria